

Prot. n. 15/FL/AF-16

Roma 24 marzo 2016

Oggetto: Richiesta modifiche ai provvedimenti del 31 marzo 2015, del 2 agosto 2013 e del 5 novembre 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Egregio Direttore,


per l'anno 2014 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome sono state escluse dagli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. Tale esclusione era motivata dalle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni pubbliche nell'adeguamento delle proprie infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione così come per il versamento all'Erario dell'IVA dovuta dai fornitori di beni e servizi (*split payment*).

Rispetto alle operazioni rilevate a fini IVA del 2015, lo scenario di riferimento è mutato, ma non certo la sua complessità. Le amministrazioni pubbliche, in particolare i Comuni, sono infatti fortemente impegnate nella implementazione delle nuove regole dell'armonizzazione contabile e del principio della competenza economico patrimoniale, che affianca la contabilità finanziaria: una vera e propria rivoluzione contabile che richiede sforzi notevolissimi, a livello non solo tecnico, ma anche culturale.

Inoltre, rispetto alle operazioni attive, preme segnalare come molto rari siano i casi di corrispettivi addebitati per importi superiori a € 3.600,00. Relativamente alle fatture emesse, invece, queste riguardano generalmente servizi quantificati in base all'ISEE, in quanto rivolte alle famiglie utenti: pertanto, la loro significatività risulta limitata.

Infine, si segnala che a partire dal 31 marzo 2015, tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni sono tracciati, dal momento che vige l'obbligo della fatturazione elettronica per l'acquisto di beni e servizi da parte di tali soggetti (FatturaPA), così come previsto dalla legge finanziaria 2008, e che quindi l'assolvimento di tale adempimento, già di per sé, non necessita di ulteriori comunicazioni all'Agenzia delle entrate, essendo il contenuto informativo della FatturaPA standardizzato, anche sulla base delle informazioni rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente.

L'adempimento richiesto in termini di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i primi tre mesi del 2015, periodo nel quale non vi era ancora l'obbligo della fatturazione elettronica, richiederebbe uno sforzo, umano ed informatico, eccessivo per la grande maggioranza dei Comuni italiani.



Alla luce di quanto sopra si chiede, pertanto, l'esonero dall'adempimento di comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche alla luce di una progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria.

Cordiali saluti.

Responsabile Finanza locale ANCI

Andrea Ferri

Aldo Polito
Agenzia delle entrate
Direttore Centrale
Direzione Centrale Accertamento
Via C. Colombo n° 426 c/d - 00145 Roma

e.p.c.
Giovanni Spalletta
Agenzia delle entrate
Direttore Centrale Aggiunto
Direzione Centrale Normativa
Via C. Colombo n° 426 c/d - 00145 Roma